

***COMUNE DI CASIER***  
*(Provincia di Treviso)*

**REGOLAMENTO  
PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI ESTERNI**

**Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 26/09/2008**  
**Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 10/08/2009**

## **ART 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, definisce e disciplina i criteri, i requisiti, le procedure ed i limiti di spesa per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate, a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a. Incarichi di studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da, questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
  - b. Consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni., espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni, d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttiva e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, oltre che per l'attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, per le quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di Settore.

## **ART. 2 PRINCIPI**

1. Il Comune di Casier svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi di collaborazione esterna, vengono conferiti dal Comune di Casier nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, professionalità ed adeguatezza dei compensi, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.

## **ART. 3 PRESUPPOSTI GIURIDICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

1. E' possibile conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto estraneo all'amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto qualifiche, titoli di studio, esperienze o competenze, specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto della prestazione deve, corrispondere alla competenza attribuita dall'ordinamento al Comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati, deve, inoltre, essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
  - b. il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
  - d. siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - e. deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
  - f. si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Qualora invece, per esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi, si debba ricorrere a prestazioni di terzi, si farà ricorso alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui all'art. 36 del D.

Lgs. 165/2001.

4. ad esigenze temporanee ed eccezionali si farà fronte attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi non rinnovabile.

#### **ART. 4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma è dei dirigenti dei settori che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi, nel limite massimo di spesa fissato nel Bilancio preventivo approvato, e nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale o, comunque, con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente, e nel rispetto del presente Regolamento. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
3. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7 comma 6, del D.Lgs 165/2001 sono:
  - a. persone fisiche, esercenti l'attività professionale, in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
  - b. persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
  - c. persone fisiche esercenti, l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - d. persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

#### **ART 5 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Il Responsabile del Settore interessato attesta per iscritto l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, con riferimento, alla mancanza della specifica professionalità richiesta.

#### **ART 6 PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'affidamento di ciascun incarico di collaborazione esterna è, preceduto da apposito avviso, approvato dal competente dirigente di Settore e pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non

inferiore a 15 giorni, in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

2. L'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, il compenso stabilito, i requisiti culturali, e professionali richiesti, la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa delle candidature oltre al termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune la propria candidatura, corredata da adeguato *curriculum vitae*.
3. L'avviso potrà, altresì, prevedere che i candidati sostengano un colloquio od una specifica prova attitudinale.
4. Alla scadenza del termine assegnano le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte di una commissione appositamente nominata e composta di norma dal Responsabile del Settore interessato in qualità di presidente e dagli altri componenti interni o esterni, nominati dal dirigente, con riferimento a specifiche competenze.
5. La Commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio o prova attitudinale.
6. In caso di candidature considerate equivalenti sarà data preferenza, al concorrente più giovane di età.
7. L'incarico viene poi conferito con apposito provvedimento del dirigente del Settore competente, assegnando al soggetto individuato un termine per accettarlo e sottoscrivere apposito contratto.
8. All'esito della selezione viene data la medesima pubblicità data all'avviso.
9. Qualora a seguito dell'avviso non pervenga al Comune alcuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate non idonee, l'incarico, sarà assegnato, ad altro soggetto in possesso dei requisiti, individuato e contattato dal Responsabile del Settore interessato.

## **ART 7 REQUISITI, INCOMPATIBILITA', OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani e a quelli dell'Unione Europea.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di

esclusività con il Comune, tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dalla commissione di cui all'art. precedente e comunicato all'interessato.

4. Parimenti non possono essere collaboratori dell'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi, in danno dello Stato, o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

## **ART 8 FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE**

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui all'art 7, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'amministrazione e l'eventuale messa a disposizione da parte del Comune all'incaricato di beni strumentali.
2. Il contratto di collaborazione diviene efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore/consulente, dell'oggetto, dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune.
3. Ai contratti si applicano le norme degli artt. 2222-2238 del codice civile

## **ART 9 COMPENSI E LIQUIDAZIONE**

1. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 7.

## **ART 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

3. Il Comune, in particolare è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. Il prestatore non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo Responsabile.
5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003.
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
8. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la corrispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

#### **ART 11 RISOLUZIONE DELLA COLLABORAZIONE, PENALI, RECESSO**

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso ivi stabiliti.

#### **ART 12 ENTRATA IN VIGORE**

Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento che le approva.